



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Decreto n. 63 /2023

Aversa, 28 febbraio 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che:

Il D. Lvo 10 ottobre 2022, n. 149 (*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), all'art. 9 introduce modifiche al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

in particolare, al comma 1, lett. i) prevede che, all'articolo 6 (in tema di negoziazione assistita), sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “*comunica agli avvocati*” sono inserite le seguenti parole: “*di tutte le parti*”;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “*e lo comunica a tutte le parti*”;
- 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “**2 bis.** *L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.*”;
- 4) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “*Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.*”;
- 5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “**3 bis.** *Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.; - 3 ter.* *L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'Ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*”

preso atto, altresì, che:

- la legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (art. 8 *bis*) ha anticipato al 28 febbraio 2023, l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di mediazione telematica;

rilevato che per le comunicazioni processuali vanno usati esclusivamente i registri giudiziari (per il civile SICID e SIECIC), non essendo valide le altre modalità di comunicazione;

rilevato che, in tema di negoziazione assistita, non appare possibile utilizzare il SICID, che prevede la necessaria attivazione della procedura telematica innanzi al Tribunale;

considerato che l'art. 162 della L. 29.12.2012, n. 221, al comma 8 così dispone: *"Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale"*;

ritenuto, pertanto, che occorre impartire disposizioni al fine di consentire agli avvocati di trasmettere gli accordi di cui all'art. 6 della L. 162/2014, con modalità compatibili con l'assetto normativo ed organizzativo vigente;

vista la L. 221/2012, nonché il DM 264/2000;

P.Q.M.

Dispone, allo stato e sino a nuove determinazioni, che gli accordi di negoziazione assistita, di qualsivoglia tipologia, siano trasmessi, a cura degli avvocati, a quest'Ufficio, ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti, mediante deposito a mani in forma cartacea presso la segreteria dell'Ufficio Affari Civili, secondo le disposizioni vigenti e rese pubbliche anche mediante pubblicazione sul sito della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Dispone, allo stato e sino a nuove determinazioni, che i provvedimenti di autorizzazione o di diniego di autorizzazione siano comunicati agli avvocati mediante il loro deposito in forma cartacea presso la segreteria dell'Ufficio Affari Civili e preceduti da apposita comunicazione, via PEC, agli avvocati costituiti.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito nel sito *web* della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Si comunichi:

- Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- Ai Procuratori Aggiunti - sede;
- Ai Sostituti Procuratori - sede;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
- Alla Camera Civile di Napoli Nord;

- Alla Camera Penale di Napoli Nord;
- Alla Segreteria del Personale Amministrativo (*per la diramazione al Personale e agli Uffici interessati*) - sede;
- All'Ufficio Informatica, Statistica e Innovazione - sede;
- Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "D" "Direttive al Personale Amministrativo" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

Maria Antonietta Troncone